

DELIBERA N. 48

**OSVALDO XXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/146655/2019)**

Corecom Abruzzo

NELLA riunione del Corecom Abruzzo del 26/02/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 19 novembre 2017;

VISTA l’istanza di OSVALDO XXX del 09/07/2019 acquisita con protocollo n. 0300160 del 09/07/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L'utente deposita istanza di definizione limitandosi, come anche nel propedeutico UG n. 90791/2019, a porre un mero richiamo alla descrizione dei fatti esplicitati all'interno di un precedente UG, n. 23248/2018, archiviato per inammissibilità a causa del mancato deposito del documento di delega richiesto dal Corecom al soggetto istante, di cui poi avrà cura di riportare il contenuto solo in fase di repliche dichiarando: "A maggio 2017 l'istante attiva con registrazione telefonica offerta TIM SMART voce/adsl (tot. 29,90/mese) e richiede pagamento fatture a mezzo rid bancario. Non riceve contratto scritto né CGA e contesta il mancato addebito su conto bancario, nonché profili/servizi non richiesti. Con lettera di risposta del 27.05.2017, Tim richiede nuovo inoltro SEPA e doc. identità. Con fax del 08.06.2017, l'istante replica invano la trasmissione della documentazione richiesta.

Con ulteriore reclamo del 16/11/2017 contesta i servizi e profili tariffari non richiesti, nonché gli ulteriori anomali cambi abbonamenti subiti al 24.06.2017/al 14.10.2017: opzioni mobile e fibra, non richiesti. Tim non ripristinerà mai il servizio TIM SMART Casa voce e adsl. Con fattura n. RP02184602 tot. € 49,15, scadenza al 25 gennaio 2018, TIM fattura i soliti anomali importi tot. € 90,35, su cui scorpora solamente i contributi di attivazione contestati.

A marzo 2018, in risposta alla continuata e reiterata inerzia del gestore, l'istante migra a Vodafone eccependo giusto recesso per giusta causa. In data 17 marzo 2018, provvede a repentina riconsegna degli apparati Telecom.

Da luglio-agosto 2018 finanche settembre 2018, subisce intimazioni di pagamento da società di recupero crediti per fattura di chiusura contrattuale TOT. € 383,17. Inutili i reclami, da ultimo in data 27.09.2018 ore 9:55 op.nCL781-GIORGIA.". In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

1. indennizzi per omessa attivazione servizio rid bancario, per servizi e profili tariffari non richiesti e per mancata risposta a reclami;
2. storno insoluti;

3. rimborso in quota parte delle fatture pagate;
4. indennizzi vari.

Allega:

1. Fatture di Luglio e Novembre 2017, oltre che fatture n. 1/2018, 2/2018 e 3/2018;
2. Quietanze pagamento fatture periodi Maggio, Luglio e Novembre 2017 nonché 1-2/2018;
3. Comunicazione Tim del 27/05/2017 di documentazione incompleta quanto alla precedente richiesta di addebito fatturazione tramite RID;
4. modulo di autorizzazione all'addebito automatico delle fatture sul c/c inviato a Tim con fax del 08/06/2017;
5. dichiarazione ditta XXX di Ortona (CH) di avvenuta presa in carico del modem riconsegnato dal Sig. Osvaldo XXX il 17/03/2018;
6. Report fax del 27/09/2018.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore osserva nel merito che: "... Nulla di quanto dichiarato dall'istante è supportato da una documentazione idonea a riscontrare quanto assunto e, pertanto, ogni tipo di richiesta risulta formulata in modo apodittico.

A ciò si aggiunga che nella descrizione dei fatti controparte si limita a rivolgere all'operatore contestazioni e richieste generiche, senza mai specificare le ragioni delle doglianze ed i fatti che le avrebbero ingenerate.

La parte istante, invero, sostiene di aver subito l'applicazione di condizioni contrattuali differenti rispetto a quelle approvate. Sulla scorta di tali presupposti la parte

istante, domanda di ottenere storni ed indennizzi. Tuttavia nella descrizione dei fatti controparte si limita a rivolgere all'operatore contestazioni generiche anche sotto il profilo temporale, senza neppure indicare la data di attivazione del presunto piano non applicato e, soprattutto, la sua denominazione e il relativo pricing; informazioni indispensabili anche per consentire alla società una adeguata difesa.

Il Sig. xxx, a ben vedere, non soltanto non ha fornito prova alcuna degli addebiti contestati, limitandosi a formulare una richiesta di storno generica e non circostanziata, ma, ancor prima, non ha allegato né provato la fonte negoziale del rapporto che si pretende inadempito da TIM. La controparte non ha, poi, indicato le somme delle fatture contestate che si presumono non dovute. Risulta, quindi, impossibile eseguire le opportune verifiche e i relativi conteggi. L'istante, dunque, non ha adempiuto all'onere di allegazione gravante sullo stesso. La stessa ha, infine, allegato solo una parte delle fatture contestate. Peraltro, in termini generali, in caso di domanda di storno/rimborso, sulla parte istante grava l'onere di depositare tutte le fatture contestate, precisando le singole voci per le quali si richiede appunto il rimborso o lo storno. In mancanza di tale allegazione a sostegno delle richieste formulate, l'istanza risulta generica e indeterminata "... stante l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" della fatturazione asseritamente indebita" (ex multis Delibera Agcom n. 73/17/CONS). La domanda, dunque, anche solo sulla scorta di tale eccezione dovrà essere inesorabilmente rigettata. Fermo restando quanto sopra rilevato, ad ogni buon conto, l'esponente società reputa opportuno fornire le seguenti considerazioni nel merito della vicenda controversa, alla luce anche delle verifiche effettuate all'interno dei propri sistemi, onde ricostruire l'esatta cronologia degli eventi e ricondurre quindi l'avversa ricostruzione a verità. Invero, controparte sostiene che TIM abbia attivato sulla linea n. 085.9062193, condizioni di contratto differenti da quelle concordate.

In realtà, tale circostanza è totalmente destituita di fondamento ed addirittura contrastante con le risultanze dei sistemi di TIM. Infatti, il Sig. xxx richiedeva il rientro in TIM della propria utenza n. xxx2193 (Doc.1). La richiesta formulata dall'istante

prevedeva espressamente il rientro della numerazione in TIM con il piano TIM SMART, con le opzioni FIBRA e MOBILE in promo per 1 anno. Questo il profilo richiesto ed attivato da TIM sulla linea di controparte, come emerge dal dettaglio degli addebiti indicati nelle fatture prodotte ex adverso. Il pricing attivato infatti prevedeva le seguenti condizioni economiche TIM SMART € 29,90/4 sett. + SMART MOBILE € 10,00 e Opzione SMART FIBRA sconto per 1 Anno gratis. Alla promo era abbinato il MODEM in vendita in 48 rate € 3,90. La linea pertanto veniva attivata e regolarmente fruita dal sig. xxx il quale iniziava anche a ricevere ed a corrispondere il prezzo delle relative fatture, senza mai contestare alcunchè in punto di applicazione di pricing non richiesto e senza mai inoltrare nessun reclamo.

Da tutto quanto sopra si deduce che tutte fatture emesse da TIM e oggi genericamente contestate dall'istante, contengono addebiti integralmente dovuti, poiché relativi servizi regolarmente fruiti. Nessun rimborso, dunque, potrà essere riconosciuto a parte istante. Medesime osservazioni devono valere per la domanda di storno di importi addebitati successivamente alla cessazione della linea. Invero TIM, all'esito della migrazione ad OLO dell'istante ha emesso il conto di chiusura del ciclo di fatturazione (conto 3/2018 allegato dalla controparte) che, allo stato, risulta immotivatamente insoluto. Per verificare l'infondatezza delle contestazioni avversarie infatti, sarà sufficiente esaminare il dettaglio degli addebiti indicati nel conto telefonico 3/ 2018 (allegato da controparte al fascicolo istruttorio).

Come si evince dal documento TIM si è limitata a richiedere somme legittime come: il saldo della vendita rateale degli apparati, le spese di disattivazione della FIBRA, nonché la porzione di canone maturato sino alla migrazione registrata, come dedotto, il 28.2.2019.

L'esponente ritiene opportuno rammentare in questa sede come l'esercizio del diritto di recesso/disdetta (anche operato indirettamente con migrazione come nel caso si specie) non libera hic et nunc il cliente dalle obbligazioni contrattuali preesistenti con l'operatore, atteso che quest'ultimo, a fronte di tale richiesta, sopporta dei costi di

disattivazione a cui l'utente è obbligato a contribuire parzialmente. A ciò si aggiunga che la sussistenza dei costi indicati è anticipatamente indicata nelle condizioni di contratto, accettate dall'utente finale all'atto dell'attivazione della linea o della scelta del piano tariffario.

Risulta, pertanto, evidente, come TIM, in presenza di una migrazione della linee produttiva, in ogni caso, dell'interruzione del rapporto contrattuale in essere tra le parti – abbia correttamente applicato, all'atto della cessazione, le spese di disattivazione e le somme dovute per la fruizione del servizio.

Come anticipato, poi, l'istante al momento dell'attivazione del pricing, come anticipato, aveva provveduto all'acquisto rateizzato di apparati che restano di proprietà dell'istante e per i quali, dunque, non è prevista restituzione. Pertanto, la cessazione della linea ha legittimato TIM ad addebitare all'utente, in mancanza di indicazioni diverse, l'importo residuo del prezzo relativo ai prodotti acquistati, mediante emissione di un'unica fattura.

Alla luce di quanto sopra, gli addebiti contestati dalla parte istante sono legittimi e come tali perfettamente dovuti. Nessuna domanda di storno, sul punto, può dunque trovare accoglimento. La controparte resta, dunque, obbligata a saldare l'insoluto che allo stato ammonta ad € 383,17. Dalla ricostruzione operata emerge anche l'assenza nel caso di specie di fattispecie suscettibili di valutazione ai fini della liquidazione di indennizzi a favore della parte istante. In primo luogo, è stato documentato per tabulas come Tim abbia tenuto un comportamento diligente e corretto che, pertanto, non ha in nessun modo determinato l'insorgenza di fattispecie suscettibili di valutazione ai fini dell'indennizzo. È stato dimostrato, infatti, come sulla linea xxxx2193 siano state applicate solo le condizioni contrattuali pattuite ed assentite da parte istante. Non sussistono i presupposti per riconoscere a controparte alcun indennizzo per l'attivazione di servizi non richiesti. A ciò si aggiunga, che come già segnalato, non risultano a sistema validi reclami o contestazione che abbiano ad oggetto tale presunta errata

fatturazione e, comunque, la controparte in questa sede non è in grado di provare il contrario, stante l'assenza di allegazioni documentali.

In proposito, invero, giova richiamare altresì il combinato disposto degli artt. 13 e 14 co. 4 delibera 347/18/CONS secondo i quali, da un lato, ogni eventuale indennizzo è precluso in assenza di reclamo ("Nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente") e, dall'altro, il reclamo deve essere necessariamente caratterizzato, ai fini della liquidazione, da "continenza, in termini di tempo, rispetto al disservizio lamentato ("Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte"). A mente del regolamento applicabile, quindi, non è possibile riconoscere l'indennizzo nell'ipotesi in cui il reclamo non sia tempestivo rispetto alla problematica oggetto di contestazione e, a fortiori, quando tale reclamo non è stato inoltrato o, comunque, non è stato opportunamente documentato, come nel caso di specie. Medesime osservazioni valgono, dunque, per la richiesta di indennizzo per la presunta mancata risposta al reclamo.

Infatti, come dedotto tra gli allegati avversari non sono presenti documenti che possano rilevare ai fini della liquidazione dell'indennizzo ex art. 12 delibera 347/18/CONS. Sul punto, invero, l'istante si limita ad allegare due comunicazioni con le quali inoltrava a TIM il modulo per l'attivazione di RID bancario. Nessun reclamo viene invece depositato ex adverso. Anche sotto tale profilo, infatti, la richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo, deve essere supportata dalla prova, con onere a carico di parte istante, dell'effettivo invio del reclamo stesso tempestivo e continente rispetto alla problematica lamentata; prova che, nel caso di specie, come dedotto non è stata allegata. Anche sotto tale profilo ogni richiesta avversaria deve essere respinta e nessun indennizzo può essere liquidato. Come anticipato, l'istante

lamentata altresì l'inadempimento di TIM in quanto la società non avrebbe attivato in maniera tempestiva il RID bancario per il pagamento delle fatture relative alla linea 085.9062193. Anche tale circostanza è infondata. TIM invero tramite il servizio clienti veniva contatto dalla controparte alla quale venivano inviate le istruzioni per procedere a tale attivazione (Doc.2-3). Non appena ricevuta da parte dell'istante la documentazione completa, necessaria all'incombente, TIM provvedeva ad attivare il prelievo automatico. Peraltro, una volta registrato a sistema l'attivazione del RID, Tim procedeva automaticamente anche a riaccreditare l'importo del contributo attivazione (come previsto da contratto TIM SMART) in favore dell'istante (l'addebito è sul conto xxx9253 novembre 2017 e l'accredito è sul conto xxx4602 1/2018 Doc.4 -5). Anche sotto tale profilo nessuna censura può essere mossa nei confronti di TIM e, anche sotto tale profilo, nessun indennizzo è maturato a favore di parte istante. Peraltro, con riferimento agli addebiti formulati, è opportuno precisare che l'ipotesi di mancata attivazione della domiciliazione bancaria, non è ricompresa nell'ambito oggettivo della delibera 203/18/CONS. Di conseguenza, non solo l'adito Corecom è incompetente ma, anche laddove volesse pronunciarsi sul caso in esame, non potrebbe liquidare alcunché non essendo la fattispecie indennizzabile ai sensi della delibera 203/18/CONS, perché non è ricompresa nel numerus clausus delle ipotesi ivi elencate, né tantomeno appare possibile assimilarla ad alcuna di esse, in applicazione del principio di analogia. Tutto ciò premesso, alla luce di quanto sopra dedotto ed eccepito, si richiede all'adito Corecom di rigettare l'avversa istanza perché, infondata in fatto e in diritto”.

Allega:

1. Retrocartellino guasti relativo alla linea n. xxx1363 e TT master NMTAA0158693517;
2. Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio Telefonico.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante risultano parzialmente accoglibili per le ragioni di seguito illustrate. L'utente chiede anzitutto il riconoscimento di un indennizzo per la mancata attivazione da parte del gestore della propria richiesta di pagamento delle bollette tramite RID bancario ma, al riguardo, il Regolamento Indennizzi non contempla aperture rispetto a fattispecie del genere, neppure in via analogica, e tale richiesta non risulta, pertanto, accoglibile.

Inoltre, l'utente formula richiesta di indennizzo per attivazione di servizi e profili tariffari non richiesti giacchè, tramite vocal order del maggio 2017, lo stesso avrebbe concordato l'attivazione dell'offerta Tim Smart voce e adsl per l'utenza fissa mentre gli sarebbero stati fatturati costi anche per opzioni 'Tim Smart mobile' e 'Tim Smart Fibra-Superfibra' mai richiesti.

Tale circostanza, sarebbe stata oggetto di reclamo da parte dell'utente in data 16/11/2017, ancorché, nei propri scritti difensivi non fornisca nessun dettaglio in merito alla tipologia di reclamo sporto (scritto/telefonico), al mezzo utilizzato per il relativo inoltro (fax, mail, pec, call center, ecc.), o, infine, in ordine alle voci ed all'ammontare delle singole somme contestate. Traccia dell'effettiva ricezione da parte di Tim del reclamo in questione è dato comunque scorgerla all'interno della fattura riferita al conto 1/2018, emessa il 12/12/2017, dalla quale risulta chiara l'avvenuta presa in carico della segnalazione stessa mediante inserimento di apposita voce in fattura da parte del gestore rubricata: "Rimborso per segnalazione del 16.11.2017", cui Tim associa lo scorporo della somma ivi indicata in € 49,00. Certamente, in assenza, come detto, di indicazioni da parte dell'utente rispetto al quantum dallo stesso contestato il 16/11/17, risulta impossibile valutare la congruità della somma riconosciuta da Tim al riguardo. Quel che è certo è che proprio il detto riconoscimento economico da parte di Tim mette in crisi la tesi difensiva dalla stessa parte convenuta assunta nel presente procedimento laddove essa sostiene l'asserita volontà da parte dell'utente di rientrare in Tim dal precedente gestore attivando, unitamente all'offerta Tim Smart sulla linea di casa, anche le opzioni Tim Smart Mobile e Tim Smart Fibra – Superfibra, chiedendo anche il prodotto modem ultra internet. Ma se così fosse stato, non si comprenderebbe allora la

ragione dell'accolta richiesta di rimborso del 16/11/17 visibile in fattura. L'erronea attivazione delle citate opzioni, peraltro, risulta ulteriormente dimostrata dal fatto che, mentre l'utente parla di contratto per adesione fatto a seguito di vocal order del maggio 2017, Tim allega una proposta di attivazione cartacea che non solo stride con le caratteristiche tipiche del contratto per adesione (l'unica cosa che avrebbe potuto e dovuto esistere, semmai, era copia del contratto scritto o delle CGA) ma, in più, quel documento risulta datato 30/03/2017, cioè antecedente di 2 mesi rispetto alle dichiarazioni del ricorrente, e per di più sottoscritto in maniera palesemente difforme dal soggetto cui quelle generalità sono apparentemente riconducibili. Al confronto, infatti, con la sottoscrizione depositata dal Sig. xxx sulla propria carta d'identità e sui vari moduli S.E.P.A. allegati a fascicolo, quella presente nella proposta di abbonamento depositata da Tim risulta totalmente diversa, tanto che nelle proprie repliche, l'interessato la disconosce completamente. In ogni caso, in assenza di copia del contratto, della Welcome letter o del dettaglio della prima fattura emessa, non si può porre in discussione l'assunto di parte istante secondo il quale il contratto sia stato concluso per adesione a maggio del 2017 e per i soli servizi dallo stesso dichiarati, vale a dire per Tim Smart voce e adsl, mentre nessun valore può essere assegnato alla 'proposta di attivazione delle offerte Tim per la linea fissa', né ai contenuti aggiuntivi al pacchetto anzidetto (Tim Smart Mobile e Tim Smart Fibra-Superfibra) per le ragioni sopra esposte in punto di data e di attribuibilità al Sig. Osvaldo xxx della sottoscrizione sulla stessa presente.

Per quanto sin qui esposto si ritiene, pertanto, spettante in capo all'utente il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 9 del vigente Regolamento Indennizzi ex Del. n. 73/11/CONS e ss. mm. e ii. per il caso di attivazione di profili tariffari non richiesti, risultando soddisfatto il presupposto sancito dall'art. 13, c. 1 del medesimo Regolamento citato dell'esperito reclamo che, come detto, è stato presentato dall'utente in ordine ai costi indebitamente fatturati in data 16/11/2017.

Rilevato che, dalla disamina della nota di risposta di Tim del 27/05/2017 fornita dal gestore a fronte della richiesta di attivazione dell'addebito tramite RID bancario fatta dall'utente in data 11/05/2017, è possibile dedurre che sia stata proprio

quest'ultima la data di attivazione del contratto e che tale sia, pertanto, da considerarsi il dies a quo ai fini della decorrenza del conteggio dell'indennizzo di € 2,50 spettante per ciascuno dei 2 profili tariffari non richiesti e fatturati fino all'ultima fattura emessa, vale a dire fino al 08/03/2018, il totale dei giorni oggetto di indennizzo è pari a n. 301, per una somma complessiva pari ad € 1.505,00 [(€ 2,50 *2) * 301 gg = € 1.505,00]. Contestualmente, il gestore sarà tenuto al rimborso e/o allo storno in favore dell'utente di tutti gli importi addebitati in fattura per i profili non richiesti Tim Smart Mobile e Tim Smart Fibra-Superfibra, dall'attivazione alla chiusura del contratto, oltre che allo storno della fattura recante gli addebiti per recesso anticipato.

Nulla risulta dovuto in termini di ipotizzato indennizzo per mancata risposta ai reclami poiché, dalla documentazione in atti depositata anche dallo stesso utente, è risultata puntuale la risposta fornita da Tim rispetto al reclamo del 16/11/2017, avendo provveduto direttamente allo storno della somma indebitamente fatturata attraverso riconoscimento del quantum nella fattura emessa il 12/12/2017, mentre quelli che vengono indicati dall'istante come reclami dell'11/05/2017 e del 08/06/2017 sono stati, nella sostanza, richieste di attivazione del sistema di pagamento automatico delle bollette mediante invio della necessaria documentazione, ma non sono stati rinvenuti elementi di reclamo propriamente detti al loro interno.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 203/18/CONS, l'importo di euro 100,00 (cento/00), tenuto conto della materia del contendere e del comportamento complessivamente tenuto dalle parti. UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Abruzzo accoglie parzialmente l'istanza presentata dal Sig. xxx Osvaldo, nei confronti dell'operatore Telecom Italia S.p.A. nei termini sopra evidenziati;

2. La società Telecom Italia s.p.a. è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre la somma di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura, anche la somma di euro 1.505,00 (millecinquecentocinque/00) a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento Indennizzi, di cui alla delibera Agcom 73/11/CONS e ss. mm. e ii.;

3. La società Telecom è tenuta altresì, per le ragioni sopra evidenziate, a regolarizzare la posizione amministrativo-contabile dell'istante provvedendo al rimborso/storno degli importi applicati in fattura a titolo di opzioni Tim Smart Mobile e Tim Smart Fibra-Superfibra per il periodo dall'11/05/2017 al 08/03/2018, oltre che a stornare la fattura di chiusura n. 3/2018;

4. La società Telecom Italia s.p.a. è tenuta, inoltre, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

L'Aquila 26 febbraio 2020

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Giuseppe la Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.